

Accordo per il superamento della Convenzione integrativa per i sacristi della Diocesi di Milano

Art. 1

Le Parti concordano di superare la Convenzione integrativa per i sacristi della Diocesi di Milano, con la conseguente applicazione del solo Contratto Nazionale di Lavoro per i sacristi addetti al culto dipendenti da enti ecclesiastici, a far data dal 1 gennaio 2020 e alle seguenti condizioni:

1. Invarianza della RAL: le differenze di minimo contrattuale, premio feriale, quattordicesima mensilità verranno inserite nella voce “superminimo individuale non assorbibile” che sarà parte integrante della retribuzione base per il calcolo delle maggiorazioni contrattuali;
2. In presenza di un frequente ricorso a prestazioni straordinarie, tale da avere un peso significativo sulla RAL (valore degli straordinari superiore al 10% della RAL), l'importo del superminimo individuale non assorbibile, di cui al punto precedente, verrà aumentato del valore medio degli straordinari dell'ultimo biennio, rapportati a mese;
3. Mantenimento a livello individuale delle condizioni di miglior favore, economiche e/o normative e/o consuetudinarie;
4. Ricalcolo della decorrenza dello scatto di anzianità più favorevole al lavoratore.

Art. 2

Applicando a tutti gli effetti il CCNL dal 1 gennaio 2020:

- Il versamento della quota ENBIFF avrà decorrenza dal mese di gennaio, senza richiesta di arretrati da parte dell'Ente;
- La quota parte di una tantum contrattualmente prevista verrà erogata a marzo 2020;
- Le quote di una tantum non erogate al lavoratore verranno riconosciute con modalità concordate a livello locale e comunque entro e non oltre la scadenza del CCNL

Art. 3

Le parti convengono che dal superamento della convenzione diocesana non debbano derivare maggiori oneri per le parrocchie né danni economici e/o normativi per i sacristi.

Milano, 17 gennaio 2020

L'Arcidiocesi di Milano

L'Unione Diocesana Sacristi